

COMUNE DI FONNI

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'EROGAZIONE DI INTERVENTI
ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE**

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La L.R. n. 23/2005 riporta tutte le competenze degli interventi di assistenza economica al Comune quale unico titolare e gestore delle risorse in un'ottica di recupero della globalità dell'intervento e per il miglior utilizzo delle risorse stesse.

Il regolamento, in oggetto, intende dare dei riferimenti omogenei ai quali rapportarsi per l'erogazione dell'intervento assistenziale di carattere economico, e tuttavia non comportano un'applicazione rigida ed automatica in quanto gli interventi suddetti sono comunque da valutare in termini che non sono esclusivamente legati agli aspetti economici, ma più in generale alla complessiva situazione psico -sociale dei richiedenti.

L'Amministrazione Comunale si impegna a reperire le risorse economiche atte a garantire l'applicazione del presente Regolamento, pertanto in assenza di adeguata disponibilità delle stesse, queste sono da intendersi quale elemento di riferimento e obiettivo da raggiungere.

Con la presente disciplina regolamentare si intende sviluppare e sottolineare, in misura più incisiva, la correttezza del rapporto tra l'utenza e l'istituzione, senza discrezionalità, e favorire l'unificazione dell'intervento sulla base della risposta al bisogno reale.

Articolo 2 FINALITÀ'

Il presente Regolamento definisce criteri e modalità per accedere agli interventi e/o benefici di carattere economico e si ispirano ai seguenti principi:

- garantire al cittadino in stato di bisogno adeguati mezzi al fine di risolvere situazioni di disagio economico;
- evitare l'istituzionalizzazione di minori, anziani, inabili e prevenire l'emarginazione di persone o nuclei familiari in transitorie difficoltà economiche;
- offrire la possibilità al cittadino di avere nel proprio ambiente familiare e sociale quel sostegno e quelle prestazioni rese necessarie da bisogni che richiedono interventi sociali totalmente o parzialmente a carico dell'Ente;
- stimolare e/o recuperare l'autosufficienza delle persone o della famiglia evitando di creare situazioni di dipendenza dall'assistenza pubblica;
- promuovere l'uniformità degli interventi, il superamento delle categorie, la riduzione della discrezionalità mediante l'adozione di parametri di riferimento comuni;
- richiamare gli aventi obbligo nei confronti delle persone in stato di bisogno ad intervenire nella corresponsione degli alimenti (artt. 433 Codice Civile).

Articolo 3 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari degli interventi i nuclei familiari e le singole persone che risiedono nel territorio Comunale siano essi cittadini italiani o cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore.

Gli interventi potranno essere indirizzati, qualora sussistano motivi con carattere d'urgenza, anche a cittadini non residenti con riserva di rivalsa nei confronti del Comune o Stato estero tenuto ad intervenire.

Articolo 4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Le tipologie degli interventi, a seconda dei bisogni che tendono a soddisfare, si distinguono in:

- SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DI MINORI :

- A)Sussidi mensili;
- B)Contributi straordinari una tantum;
- C)Contributi economici per Affidamenti Familiari:

-ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA:

- Bando per le Povertà Estreme;
- Buoni Alimentari;
- Assistenza economica Straordinaria;

-IL PATTO SOCIALE;

-IL PRESTITO D'ONORE;

Articolo 5 IL NUCLEO FAMILIARE.

Per nucleo familiare s'intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affilati con loro conviventi. Solo ai fini delle presenti linee guida, sono considerati "nuclei familiari" anche le unioni di persone, che, pur senza vincoli di parentela, vivono stabilmente sotto lo stesso tetto e partecipano alla formazione e alla gestione del bilancio familiare.

Ai fini assistenziali di natura economica, la semplice iscrizione o non iscrizione anagrafica in un nucleo familiare non è da sola valida come comprova di far parte o meno dello stesso, per cui il Servizio Sociale rimane titolare della verifica e valutazione della situazione di fatto.

Articolo 6 CRITERI GENERALI PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI ECONOMICI

Ai fini dell'assegnazione degli interventi a domanda dell'interessato, che comportano un impegno economico da parte dell'Ente: sussidi o contributi, il reddito annuale da prendere in considerazione è quello riferito all'anno antecedente la data in cui l'interessato presenta la domanda, ovvero quello risultante dall'ultima denuncia dei redditi.

In presenza di una modifica accertata della situazione reddituale anzidetta, o in assenza di denuncia dei redditi (mod. 101, 730, Unico ecc), sarà preso in considerazione lo stato economico, rapportato al mese, esistente all'atto della presentazione della domanda di assistenza, risultante da un'autocertificazione attestante la situazione reddituale ed economico – patrimoniale del nucleo familiare.

Sono assistibili i nuclei familiari o le persone sole che alla data di presentazione della domanda:

- ✓ versino in stato d'indigenza ovvero non raggiungano un reddito familiare annuale uguale a quello previsto per il minimo vitale fissato annualmente dall'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e Assistenza Sociale;
- ✓ non siano titolari di patrimonio immobiliare (esclusa l'abitazione principale) e mobiliare sotto forma di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimenti, depositi bancali e/o postali;
- ✓ non abbiano parenti tenuti agli alimenti (art. 433 c.c.) o che laddove vi siano, questi, di fatto, non vi provvedano o risultino, a loro volta in condizioni tali da essere impossibilitati a provvedere perché titolari di redditi netti inferiori a quelli indicati dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

Articolo 7 MODALITÀ

Le domande di assistenza economica devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune.

La domanda sarà corredata da una parte relativa all'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/03, per consentire all'ufficio la possibilità di effettuare tutti gli accertamenti del caso, e da una autocertificazione, redatta ai sensi D. Lgs 445/00, attestante le condizioni economiche del nucleo familiare del richiedente e degli eventuali parenti obbligati a prestare gli alimenti.

Il Comune ha la facoltà di richiedere ogni documento utile per l'istruttoria della domanda. La domanda del richiedente e la correlata autocertificazione contiene l'esplicazione del fatto che potranno essere espletati controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali nel caso di falsa dichiarazione.

Articolo 8 SUSSIDI ECONOMICI IN FAVORE DEI MINORI

A) Sussidi mensili.

Il sussidio è finalizzato a garantire un sostegno economico per i minori riconosciuti dalla sola madre, o esposti all'abbandono, nonché i minori in stato di bisogno morale e materiale (ex ONMI), quando il loro nucleo familiare non dispone del minimo vitale e si rende perciò necessario questo sostegno assistenziale per contribuire a creare le condizioni per una loro normale e dignitosa esistenza.

Ai sensi della D.G.R. n. 40/17 del 09.10.2007 viene considerato reddito insufficiente, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE – D. Lgs 31 marzo 1998 n. 109), non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi comprensivi dei redditi esenti IRPEF (ISEE ridefinito) che si ottiene mediante la seguente formula:

$$\text{ISEE ridefinito} = \text{ISE} + \text{redditi esenti IRPEF}$$

Valore parametro scala di equivalenza

Il sostegno economico per le persone con reddito insufficiente è previsto nella misura massima di € 250,00 mensili per nucleo familiare, per un periodo continuativo non superiore ad un anno.

Il sussidio viene corrisposto alla madre ovvero al padre del minore che provvede direttamente alla cura del figlio.

L'intervento può essere concesso fino al compimento dei 15 anni, indipendentemente dall'età in cui è stata avanzata la richiesta di assistenza.

Per i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni il beneficio economico può essere prorogato e/o disposto per la prima volta in presenza di un piano di studi, o di un progetto di integrazione sociale, o in casi di assoluta e comprovata necessità economica e sociale.

Per le domande consegnate a mano farà fede la data apposta dall'Ufficio ricevente, per quelle trasmesse a mezzo posta, il timbro postale di avvio.

B) Contributi straordinari “una tantum”

Il Contributo economico straordinario viene riconosciuto ai minori esposti all'abbandono, nonché ai minori in stato di bisogno morale e materiale, i cui nuclei familiari, versino in stato di bisogno, impossibilitati a sostenere le spese strettamente necessarie, non ricorrenti, comprovate e non di competenza o non sostenibili da altri Enti.

Il contributo è rapportato ai giustificativi di spesa prevista o già sostenuta, per una somma non inferiore a € 150,00. Esso in tutti i casi non dovrà superare l'importo di € 1000,00 nel corso dell'anno solare.

Il beneficio potrà essere erogato in un'unica soluzione.

C) Contributi economici per affidamenti familiari

E' un intervento volto a fornire alle famiglie affidatarie di minori un adeguato supporto economico finalizzato al mantenimento della persona affidata.

Nel caso in cui tra il minore affidato e la famiglia affidataria non esistano vincoli di parentela ovvero qualora gli affidatari non siano ascendenti diretti del minore affidato, l'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata è prestata dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del 50%.

Tale quota può essere incrementata del 40% in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale.

L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.

Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile, l'assistenza economica può essere comunque erogata qualora il reddito familiare del soggetto affidatario, al netto degli oneri e delle ritenute fiscali, nonché delle eventuali spese per fitto di casa, non superi l'importo stabilito dalle tabelle del minimo vitale in vigore al momento della presentazione della domanda.

I Sussidi Economici in favore dei minori di cui alle lettere A), B) e C) sono subordinati alle assegnazioni delle risorse finanziarie da parte della Regione;

Articolo 9 ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA = Bando per le Povertà estreme.

Possono accedere alla presente misura i cittadini italiani e stranieri e le loro famiglie che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la residenza nel Comune da almeno 24 mesi alla data di pubblicazione del presente bando,
- essere privi di reddito o con reddito insufficiente, intendendo tale un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 4.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF (ISEE ridefinito) che si ottiene mediante la seguente formula:
ISEE ridefinito = ISE + redditi esenti IRPEF

Valore parametro scala di equivalenza

I soggetti che intendono accedere agli interventi previsti dal programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme devono presentare:

- domanda utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune, sulla quale

dovrà essere dichiarato l'eventuale possesso di redditi esenti IRPEF;

-certificazione ISEE rilasciata dai C.A.F.

Il servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, può provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per i fini e le procedure relative alla pratica presentata.

Sarà data priorità all'accesso agli interventi alle seguenti categorie di utenti:

- i nuclei familiari con 4 o più minori a carico;
- i nuclei familiari con 6 o più componenti;
- i nuclei monogenitoriali con figli minori a carico;
- Le persone che vivono sole.

Qualora il numero delle domande pervenute sia tale da non poter essere interamente soddisfatto si procederà a redigere una apposita graduatoria che terrà conto dell'ISEE così come sopra rideterminato.

Il diritto all'erogazione del sostegno economico, previsto nella misura massima di Euro 250,00 mensili per nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti, per un periodo continuativo di 4 mesi rinnovabili e comunque non superiore ad un anno, decorre dalla data di approvazione della graduatoria.

La liquidazione del sostegno economico avverrà solo dopo la sottoscrizione del piano personalizzato con cadenza mensile.

Il sostegno economico può essere erogato a persona diversa dal titolare della domanda in presenza di situazioni specifiche, accertate dal servizio sociale.

Il destinatario dell'intervento sottoscrive un programma personalizzato concordato con il servizio sociale in cui vengono definiti gli impegni che lo stesso e i componenti del suo nucleo devono assolvere.

Il programma verrà stilato tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari del nucleo, che preveda impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto. Saranno richiesti ai beneficiari:

- Attività di pubblica utilità in base alle capacità delle persone inserite;
- Permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare;
- Educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari e al recupero delle morosità;
- Miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato.

L'assolvimento del programma da parte dell'utente è vincolante. La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di una o più clausole, comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.

I beneficiari del programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme, devono:

- tempestivamente informare i Servizi Sociali di ogni significativa variazione della situazione anagrafica, patrimoniale, lavorativa e familiare delle condizioni dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale.
- accettare eventuali proposte di lavoro compatibili con le proprie capacità e rispondenti ai requisiti di legge in materia di tutela del lavoro.
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma sottoscritto.

Sono esclusi dal programma tutti coloro:

- il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superi l'importo di € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF;
- che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto previsti,
- che possono essere inseriti nei programmi di cui al comma 1 dell'art. 35 della L.R. 2/2007.

Il Comune provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. Le verifiche dovranno riguardare anche l'effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti

Saranno esclusi dal beneficio i soggetti il cui tenore di vita, a seguito di accertamenti dell'ufficio, risulti in contrasto con la situazione reddituale.

Articolo 10 INTERVENTI ECONOMICI: BUONI ALIMENTARI.

In alcune situazioni particolari i contributi economici possono essere erogati sotto forma di Buoni alimentari, ciò al fine di monitorare la spesa dei contributi economici. Tale strumento sarà utilizzato anche per contributi economici concessi a persone segnalate dal SERD o da altri servizi similari.

Articolo 11 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria, è un intervento "una tantum" rivolto a nuclei familiari o a persone sole che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa situazione di disagio economico derivante da avvenimenti, che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, quali a solo titolo esemplificativo:

- inserimenti scolastici e/o lavorativi e/o professionali;
- decesso, abbandono o carcerazione di un congiunto convivente;
- acquisto alimenti speciali non altrimenti forniti.

La richiesta dell'intervento, debitamente e dettagliatamente documentata dall'interessato, sarà valutata dal Servizio Sociale Comunale che esprimerà il parere in ordine all'erogazione del contributo, dopo aver accertato, in base al rapporto reddito/consumi, stato di famiglia e condizione sociale e sanitaria, la situazione complessiva del richiedente. Il limite massimo del contributo straordinario erogabile viene fissato in € 600,00 annuali. In casi

di proposta di contributo economico superiore all'importo previsto, un Ufficio di Piano Comunale costituito dagli assistenti sociali, valuta la possibilità di erogare contributi economici maggiorati, il cui importo complessivo non può superare la somma di €. 1.000,00.

Saranno esclusi dal beneficio i soggetti il cui tenore di vita, a seguito di accertamenti dell'ufficio, risulti in contrasto con la situazione reddituale.

Articolo 12 IL PATTO SOCIALE

I soggetti che beneficeranno di contributi previsti nel presente Regolamento, dovranno svolgere attività di servizio civico, che si esplicheranno attraverso la **sottoscrizione di un patto sociale**. Il patto sociale è un contratto personalizzato tra il Servizio Sociale e l'utente che vi si rivolge; la finalità è quella **di evitare un atteggiamento di dipendenza dall'intervento pubblico e di incrementare il valore sociale di ogni singola risorsa erogata dal Comune**.

Le attività in cui le persone che sottoscrivono il “Patto sociale”, possono essere impegnate sono molteplici, tra le quali:

- frequenza di un corso serale per il conseguimento della Licenza media;
- frequenza di un corso di formazione professionale per il conseguimento di una qualifica;
- frequenza di un corso di alfabetizzazione informatica;
- attività di volontariato presso alcune associazioni operanti in paese.
- custodia, vigilanza e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, centri di aggregazione sociale ecc.);
- censimento aree verdi urbane;
- adesione a percorsi riabilitativi di carattere socio - sanitario;
- salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico.

Ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20 del 05.12.2005: “1. L'attività svolta volontariamente dai cittadini, destinatari di interventi di sostegno economico, erogati dalle Amministrazioni Comunali non costituisce rapporto di lavoro. 2. L' Amministrazione Comunale provvede alla copertura assicurativa per infortunio (INAIL) e per responsabilità civile verso terzi.....”.

L'inserimento potrà avvenire su segnalazione di altri servizi (DSMD ecc.) nell'ambito di uno specifico programma individuale di intervento, e si determinerà previa relazione del Servizio Sociale Professionale.

Per ogni caso interessato, il Servizio Sociale fornirà il dovuto apporto tecnico - professionale, chiarendo motivazioni ed obiettivi. Gli inserimenti saranno preceduti da attenti momenti valutativi delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente, del suo nucleo familiare e parentale, del suo ambiente di vita.

I soggetti che opereranno nell'ambito delle suddette attività saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'ente o dal soggetto individuato a gestire il progetto.

Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i servizi civici ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

Saranno esclusi dal beneficio i soggetti il cui tenore di vita, a seguito di accertamenti e verifiche dell'ufficio, risulti in contrasto con la situazione reddituale.

Articolo 13 PRESTITO SULL'ONORE

L'iniziativa è volta a nuclei familiari e persone che non siano in grado di accedere al normale sistema creditizio per risolvere problemi economici temporanei, perché privi del possesso dei necessari requisiti o carenti nell'offrire garanzie. Pertanto, l'intervento di aiuto da parte del Comune di Fonni sarà realizzato tramite l'erogazione di denaro nella forma di prestito sull'onore. L'accesso al prestito si configura come strumento per favorire il superamento di un momentaneo bisogno economico all'interno di un progetto individualizzato e caratterizzato da criteri di ampia aderenza alle necessità dei destinatari.

Il prestito è indirizzato ad adulti che, in condizioni di temporanea non autosufficienza economica, dispongono di una fonte di reddito o ne sono solo momentaneamente sprovvisti. Pertanto, i destinatari del prestito sull'onore sono individuati nell'ambito delle seguenti tipologie:

- Giovani coppie che abbiano figli minori o che stiano per averne;
- Un genitore con figli minori;
- Giovani adulti che escono da percorsi di istituzionalizzazione o di recupero sociale;
- Persone singole che dispongono di insufficiente aiuto parentale o che ne siano completamente prive;
- Nuclei familiari o persone singole in stato di disagio economico, causato da eventi/ situazioni non predeterminabili o, comunque, che comportano un fronteggiamento economico di carattere straordinario rispetto alla disponibilità economica routinaria.

L'utilizzo del prestito è funzionale al superamento di situazioni contingenti e circostanziate, riferite a condizioni abitative, inerenti al lavoro, allo studio o comunque ogni altra situazione di criticità nel cui superamento si ravvisa la tutela della dignità della persona e/o del nucleo familiare o il mantenimento dell'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale.

Sono destinatari dell'intervento coloro che risiedono nel Comune di Fonni da almeno dodici mesi.

La domanda, presentata all'ufficio comunale dei Servizi Sociali, su apposito modulo da compilare, deve contenere:

- Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia resa ai sensi della L. n.15/98 e D.P.R. 403/98;
- Dichiarazione ISEE;
- Dichiarazione sulla situazione economica attuale con l'indicazione dell'attività di lavoro o di impresa svolta dal richiedente e/o dai componenti del suo nucleo familiare e qualsiasi altro documento accertante la capacità di restituzione del prestito (ad es.: ultima busta paga);
- L'esplicitazione del motivo per cui si chiede il prestito e del preventivo di spesa attinente a tale motivo.

Nella domanda, inoltre, il richiedente dovrà:

- Dichiarare di essere a conoscenza che, nel caso di concessione del prestito, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni fornite, anche presso istituti di credito o altri intermediari finanziari.

- Esprimere consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/03.

La fase istruttoria è affidata al Servizio Sociale del Comune di Fonni, che valuterà:

- La specificità del bisogno espresso dal richiedente;
- La presenza dei requisiti richiesti per accedere al prestito, tra cui quelle relative alla capacità di restituzione, riferita alla assunzione di responsabilità.

L'Ufficio di Piano Comunale, costituito da tutti gli assistenti sociali, valuterà la situazione complessiva del beneficiario e condividerà le linee operative dell'intervento.

Successivamente, l'assistente sociale, titolare del caso, provvederà a:

- redigere una relazione scritta;
- definire, unitamente al richiedente, un progetto di intervento comprensivo delle modalità di erogazione e dell'elaborazione di un piano di restituzione che, nel rispetto dei vincoli riferiti al non superamento dell'ammontare massimo della quota erogabile e del limite ultimo di tempo previsto per la

sua restituzione, dovrà essere il più possibile personalizzato, flessibile e aderente alle esigenze del destinatario.

Vista la documentazione presentata, il Responsabile del Servizio di riferimento provvederà a formalizzare con proprio atto determinativo l'autorizzazione all'erogazione del prestito d'onore, da comunicare all'interessato e alla Banca erogatrice. In caso di parere contrario all'accoglimento della richiesta di accesso al prestito, i Servizi Sociali del Comune trasmetteranno questo esito e la relativa motivazione all'interessato.

In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto nel progetto nelle clausole contrattuali, con particolare riferimento ai mancati pagamenti entro le scadenze previste, nonostante un periodo di tolleranza di due mesi, i Servizi Sociali del Comune provvederanno agli accertamenti sulle cause dell'insolvenza.

Se viene accertata la manifesta mancanza di volontà alla restituzione da parte del beneficiario, egli non potrà accedere ad ulteriori prestiti od altri benefici di natura economica inerenti al progetto “Prestito sull’onore”.

Lo sviluppo dei progetti di intervento tramite la concessione del prestito sull’onore dovrà essere sostenuto da un’azione di verifica volta ad accertare:

- La congruenza dell’utilizzo del prestito rispetto al motivo per cui è stato richiesto;
- L’origine delle eventuali criticità legate al piano di restituzione (cause dei mancati pagamenti) .

Al termine dell’intervento il Servizio Sociale dovrà produrre una relazione conclusiva, incentrata in particolare modo sulla valutazione dell’efficacia dell’intervento stesso.

L’erogazione effettiva del prestito è subordinata alle disponibilità di somme a ciò destinate e definite annualmente dal Comune. L’ammontare della somma resa disponibile al cittadino richiedente non potrà essere superiore a 2.000,00 euro per intervento.

I tempi di restituzione non potranno superare i due anni.

La domanda di accesso al prestito ed il progetto dell’intervento a cui è destinato dovranno essere riportati su apposita modulistica predisposta dai Servizi Sociali del Comune.

Il prestito sull’onore sarà erogato da un istituto di credito convenzionato con il Comune.

Articolo 14 CONDIZIONI ACCESSORIE

- Chi beneficia di integrazioni reddituali, a qualsiasi titolo percepite, non può usufruire nello stesso mese di contributi straordinari;
- Gli utenti che rifiutano proposte alternative al sussidio economico, senza giustificato motivo, verranno esclusi dal beneficio di sussidi.

Articolo 15 ACCERTAMENTO ISTRUTTORIO E PROPOSTA PROGETTI D’INTERVENTO

Il Servizio Sociale professionale provvede all’istruttoria delle domande di assistenza, in relazione alla residenza della persona o nucleo familiare richiedente. Il medesimo servizio, nella persona dell’Assistente sociale titolare del caso, valuta le richieste e formula, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, e con le figure professionali di cui ritiene opportuno avvalersi, gli interventi che devono essere definiti in specifici progetti individuali, contenenti:

- la definizione e finalizzazione degli obiettivi;
- la durata;
- le modalità di verifica.

Nell'istruttoria della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio - economiche e sanitarie del nucleo familiare del richiedente.

Lo stato di bisogno dei richiedenti sarà valutato tenendo presenti:

- Carico familiare;
- Reddito familiare;
- Abitazione;
- Situazione personale;
- Tenore di vita;
- Titolarità di autoveicoli o motoveicoli ecc.

Il Servizio Sociale, nella persona dell'Assistente sociale titolare del caso, con la collaborazione delle figure professionali che hanno partecipato alla stesura del progetto d'intervento, procede alla verifica periodica del medesimo al fine di valutarne l'andamento.

L'assistente sociale, sentito il parere delle figure professionali che hanno partecipato alla stesura del progetto d'intervento, può decidere di modificare, sospendere o revocare lo stesso, qualora evidenzi:

- la non realizzabilità del medesimo;
- l'inadeguata collaborazione da parte del destinatario dell'intervento.

Articolo 16 AZIONE DI RIVALSA

I cittadini che abbiano indebitamente fruito d'interventi socio assistenziali, sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato le somme introitate fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del codice penale.

Articolo 17 CONTROLLI

Sulle autocertificazioni presentate a corredo delle richieste di intervento economico in oggetto, vengono attivati i controlli anche tramite gli altri uffici comunali, l'INPS, l'Ufficio delle Entrate anche per via telematica, controlli della Guardia di Finanza, ecc.

Inoltre, allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione di fatto, potranno essere eseguite visite domiciliari: nel caso in cui il tenore di vita effettivo riscontrato sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, saranno disposti ulteriori accertamenti, e potrà essere attivata l'interruzione dell'intervento assistenziale.

Il rifiuto a consentire l'accesso al domicilio potrà essere considerato come elemento idoneo a provare la non sussistenza dei requisiti per accedere al contributo.

Articolo 18 VALIDITÀ

Il presente Regolamento avrà validità e sarà esecutivo dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.